

Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 358/02)

1. INTRODUZIONE

Il 16 luglio 2008 la Commissione ha adottato il piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile»⁽¹⁾. Tale piano prevede la revisione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento importante per realizzare i suoi obiettivi in materia di consumo e produzione sostenibili.

Il nuovo regolamento EMAS, (CE) n. 1221/2009, del 25 novembre 2009⁽²⁾, è entrato in vigore il 10 gennaio 2010. L'obiettivo dell'EMAS è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

- l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale da parte delle organizzazioni,
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi,
- l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
- un dialogo aperto con il pubblico ed altre parti interessate,
- il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Tra le altre innovazioni, il nuovo regolamento introduce il concetto di documenti di riferimento settoriali (SRD) che individuino le migliori pratiche di gestione ambientale e gli indicatori di prestazione ambientale per specifici settori e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

Se l'obiettivo principale per l'elaborazione di documenti di riferimento settoriali consiste nell'assistenza e nella guida alle imprese EMAS in un determinato settore, contribuendo ad un'applicazione armonizzata e migliorata del regolamento EMAS, l'assistenza e le linee guida presenti in tali documenti possono anche essere utilizzate in un dato settore per migliorare l'efficienza in campo ambientale indipendentemente da una registrazione EMAS.

I documenti di riferimento settoriali EMAS contribuiranno inoltre a preparare il terreno per un uso efficiente delle risorse, mediante la definizione di livelli di riferimento e di indicatori settoriali specifici di buone prestazioni.

Il nuovo regolamento EMAS prevede la definizione un piano di lavoro che stabilisca un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell'adozione dei documenti di riferimento settoriali in questo ambito.

⁽¹⁾ COM(2008) 397 definitivo.

⁽²⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

2. ELENCO INDICATIVO DEI SETTORI

L'elenco indicativo dei settori, presentato in allegato, è stato elaborato utilizzando una combinazione di informazioni e fonti di dati che a loro volta hanno tenuto conto di numerosi fattori e approcci. I criteri principali presi in considerazione sono stati i seguenti:

- 1) l'impatto ambientale del settore nella Comunità,
- 2) il livello di adesione all'EMAS nel settore,
- 3) il potenziale per realizzare miglioramenti ambientali nella «catena di valori» del settore.

2.1. L'impatto ambientale del settore nella Comunità

Un aspetto dell'analisi consisteva nel confronto tra gli impatti ambientali dei diversi settori economici che avrebbero potuto essere contemplati nei documenti di riferimento. I dati utilizzati erano stati precedentemente convalidati dal Centro dati ambientali sulle risorse e i prodotti naturali (Eurostat). Come risultato dell'esercizio è stato redatto un elenco dei 20 settori più importanti, classificati in base al loro impatto ambientale complessivo aggregato ⁽¹⁾, calcolato sulla base di quattro indicatori: potenziale di riscaldamento globale (GWP), potenziale di acidificazione (AP), potenziale di formazione fotochimica di ozono (POCP) e potenziale di eutrofizzazione marina (MEP).

Sono state inoltre prese in considerazione le conclusioni della relazione «Impatto ambientale dei prodotti (EIPRO) — Analisi degli impatti ambientali del ciclo di vita in relazione al consumo finale degli Stati membri» [*Environmental Impact of Products (EIPRO) — Analysis of the Life Cycle Environmental Impacts related to the final Consumption of the EU-25*] del maggio 2006 ⁽²⁾. I risultati di tale studio sono basati su un'analisi del ciclo di vita dei prodotti consumati nell'Unione europea dalle famiglie e dal settore pubblico, comprese le fasi di estrazione, trasporto, produzione, utilizzo e gestione dei rifiuti.

Inoltre è stata presa in considerazione la relazione Messaggi chiave sull'uso efficiente delle risorse materiali in Europa: prospettive sull'analisi *input-output* ambientale estesa e sulla contabilità dei flussi di materiali (*Key messages on material resource use and efficiency in Europe: insights from environmental extended input-output analysis and material flow accounts*), elaborata dall'ETC/SCP — Centro tematico europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili per l'Agenzia europea dell'ambiente ⁽³⁾. La suddetta relazione utilizza la contabilità dei flussi di materiali e individua i settori con la più alta percentuale dell'uso totale delle risorse indotto dal consumo finale nazionale.

Tale valutazione suggerisce che il criterio d'impatto ambientale si è rivelato particolarmente importante per i seguenti settori specifici: agricoltura, edilizia, fabbricazione di alimenti e bevande, gestione dei rifiuti e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2.2. Adesione all'EMAS

I dati sull'adesione all'EMAS nei vari settori sono stati considerati come uno degli elementi principali nella definizione delle priorità. Conformemente al considerando 25 del regolamento EMAS, la logica per la produzione di documenti di riferimento settoriali consiste nel «garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento». È importante che i documenti di riferimento settoriali coprano settori in cui l'accettazione dell'EMAS è più elevata, contribuendo in tal modo ad una più rapida applicazione armonizzata del regolamento. Ai fini della fissazione delle priorità, il concetto di elevata accettazione è stato definito come «oltre 100 organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS attive nel settore nell'UE».

I seguenti settori hanno più di 100 imprese registrate all'EMAS: edilizia, fabbricazione di alimenti e bevande, pubblica amministrazione, turismo, gestione dei rifiuti e fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo.

⁽¹⁾ http://www.eu-smr.eu/infocenter/documents/IH_2010-004_Reply_Environmental-pressure-by-NACE-Code_15112010.pdf

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf

⁽³⁾ <http://scp.eionet.europa.eu/publications/1234>

2.3. Il potenziale di miglioramento ambientale nella «catena di valori» del settore

La catena di valori si riferisce comunemente ad una sequenza di attività collegate che vanno dalla progettazione allo sviluppo di prodotti/servizi, includendo la fabbricazione, la commercializzazione e le vendite, l'assistenza post-vendita, lo smaltimento e il riciclaggio.

L'EMAS costituisce già una buona piattaforma per il concetto di ciclo di vita e tiene conto sia degli aspetti diretti che di quelli indiretti, fornendo un approccio più globale alla gestione ambientale che possiede il potenziale di esaminare la catena di valori nel suo insieme.

Pertanto è stata presa in considerazione la selezione dei settori con buone opportunità di condurre a miglioramenti ambientali attraverso la loro catena di valori, e ciò contribuirà anche a perseguire la sostenibilità in senso lato, tenendo conto dei possibili effetti diretti e indiretti nei diversi settori.

In particolare, le grandi imprese e le autorità pubbliche sono in grado di influenzare il mercato mediante l'attuazione di sistemi di gestione ambientale nella catena di valori, col risultato che, ai fini di quest'esercizio, i settori con un buon potenziale per i miglioramenti ambientali nella catena di valori sono: industria automobilistica, telecomunicazioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, turismo e pubblica amministrazione.

3. CONCLUSIONI

La scelta dei settori prioritari per i quali verranno elaborati documenti di riferimento settoriali è stata stabilita principalmente in base all'impatto ambientale del settore, all'accettazione dell'EMAS e al potenziale di miglioramento ambientale nella catena di valori.

Il risultato è un elenco di settori indicativi, presentato in allegato, al quale i documenti di riferimento settoriali possono aggiungere valore, contribuire a ridurre gli impatti ambientali, garantire un'applicazione armonizzata del regolamento EMAS, promuovere sinergie positive con gli attuali strumenti e politiche, e svolgere un ruolo trainante per aumentare la sostenibilità in senso lato.

Dato che alcuni di questi settori sono caratterizzati dalla presenza di un gran numero di piccole e medie imprese (PMI), i documenti di riferimento settoriali prenderanno in considerazione la struttura e i metodi di lavoro delle microimprese e delle piccole imprese, che non sono generalmente formali e documentate come le grandi imprese, in modo da aiutare le PMI a recepire l'EMAS in base alle loro dimensioni, capacità finanziaria e cultura d'impresa.

Tale piano di lavoro indica i settori per i quali la Commissione elaborerà documenti di riferimento settoriali EMAS nel corso dei prossimi cinque anni. La Commissione può aggiornare tale elenco in qualsiasi momento, sulla base dell'esperienza acquisita mediante la sua attuazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, tale piano di lavoro sarà reso pubblico e verrà aggiornato regolarmente.

ALLEGATO

Elenco indicativo dei settori prioritari ⁽¹⁾

- commercio all'ingrosso e al dettaglio,
 - turismo,
 - edilizia,
 - pubblica amministrazione,
 - agricoltura — produzioni vegetali e animali,
 - fabbricazione di apparecchiature elettroniche ed elettriche,
 - industria automobilistica,
 - fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti,
 - fabbricazione di alimenti e bevande,
 - gestione dei rifiuti,
 - telecomunicazioni.
-

⁽¹⁾ Va sottolineato che questo elenco è indicativo, come disposto al paragrafo 3 dell'articolo 46, del regolamento (CE) n. 1221/2009. La Commissione può aggiornare tale elenco in qualsiasi momento.